



COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. Cognome e Nome	Presente	Assente
1. PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2. FONTANA ANTONIO - PRESIDENTE	SI	NO
3. FANETTI MARCO	SI	NO
4. POLETTI MARUSKA	SI	NO
5. FIOLETTI LUCA	SI	NO
6. GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7. FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
8. MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	SI	NO
9. BENETOLLO PIERANGELO **	SI	NO
10. FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11. MOTTINELLI UGO	SI	NO
TOTALI	11	==

**** PRESENTE IN MODALITA' VIDEO-CONFERENZA**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Daniela, individuata con Decreto Sindacale n. 06/2025 del 03/11/2025 che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Cons. Fontana Antonio, nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **04 dell'Ordine del Giorno**.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2026 (L. 27 dicembre 2019, n. 160).

Il **Presidente Antonio Fontana** introduce l'argomento in oggetto.

Lascia quindi la parola al **Sindaco**, il quale spiega, con riferimento al tema dell'adeguamento dei valori delle aree fabbricabili soggette ad IMU, che nel 2005 è stato introdotto l'obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni di adeguare tali valori di riferimento ai valori di mercato. Nel 2005, a fronte di valori per terreni edificabili stimati in 50-60 €/mq, la proposta era stata di definire un valore di riferimento pari a 35 €/mq. Oggi, i valori di mercato si attestano tra 110 e 160 €/mq. Al fine quindi di non generare un danno erariale ed evitare di essere accusati di ciò, si è deciso di attuare un progressivo avvicinamento dei valori di riferimento ai valori di mercato.

Prende la parola il Capogruppo di minoranza "Democrazia Libertà" **Cons. Pierangelo Benetollo**, il quale sottolinea come per alcune categorie di aree fabbricabili si sia deciso un aumento da 40 a 60 €/mq, e sostiene che avendo il Comune margini di autonomia, sarebbe stato più opportuno un adeguamento graduale se necessario per legge. Prosegue affermando che inizialmente si riteneva contrario a tale scelta, dopodiché stante anche la presenza di disposizioni normative su tale punto ha deciso di mediare la sua posizione. Conclude che avendo il Comune di Sonico un bilancio in positivo, si dichiara astenuto su questo punto.

Risponde il **Sindaco** prendendo atto della scelta comunicata dal Cons. Benetollo, e ricordando che se dagli atti di compravendita delle aree risultano valori più alti rispetto a quelli definiti dall'Amministrazione Comunale, l'IMU si calcola e versa sul valore di compravendita, non su quello di riferimento fissato dal Comune.

Prende nuovamente la parola il Capogruppo di minoranza "Democrazia Libertà" **Cons. Pierangelo Benetollo**, confermando la non contrarietà ma comunque l'intenzione di astenersi dalla votazione.

Prende la parola il **Segretario Comunale**, ricordando all'Assemblea che nel presente punto all'Ordine del Giorno oggetto di discussione ed approvazione è il prospetto delle aliquote e delle detrazioni IMU da applicare per l'anno 2026, non la manovra tributaria complessiva che riguarda anche i valori delle aree fabbricabili, che sarà invece oggetto del successivo punto all'Ordine del Giorno della presente seduta.

Risponde il Capogruppo di minoranza "Democrazia Libertà" **Cons. Pierangelo Benetollo** ringraziando per il chiarimento, e recependo il differente oggetto sul quale deliberare in tale punto.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*
- al comma 749: *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";*
- al comma 750: *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";*

- al comma 751: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*
- al comma 752: *“L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*
- al comma 753: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*
- al comma 754: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

VISTO altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: *“E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”;*

RICHIAMATO, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

“757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”

VISTO il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 07 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 06 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

RILEVATO che i Comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

CONSIDERATO CHE:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

PRESO ATTO che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 29 gennaio 2025 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

ESAMINATO il prospetto delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'IMU, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, e **RITENUTO** lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI, quindi:

- a) l'art. 174, D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** per l'anno di imposta 2026 l'allegato prospetto delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'IMU, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (allegato 1);
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 01 gennaio 2026;
3. **DI STIMARE** in € 470.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2026 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. **DI PROVVEDERE** entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento degli estremi della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. T.U.E.L.).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Fontana Antonio

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18 febbraio 2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

☐ diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 18 febbraio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Lorenzi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 18 febbraio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lorenzi Daniela